

NON DEVE ESSERE COMPILATO

SCHEMA di Disciplinare d’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica denominata “Piano di Lottizzazione – ambito di trasformazione AdT3 – UMI1 – UMI3” operatore privato ALDI IMMOBILIARE SRL.

Art. 1 Generalità

Il Comune di Lonato del Garda (BS), con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 12, rappresentato dal dott. Spazzini Michele Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi, Cultura e Turismo, Informatica e Smart City, Urbanistica ed Edilizia e Polizia Locale del Comune di Lonato del Garda, affida l’incarico in oggetto in forza di propria determinazione AE ___del ___ al Professionista/Studio professionale di seguito denominato:

_____ con sede in _____, Via _____ iscritto all’Ordine degli _____ al n. _____, sez. _____, CF _____ e P.IVA _____ - tel. _____ – pec: _____ - e mail: _____

Art. 2 Descrizione dell’incarico

L’incarico ha per oggetto la predisposizione del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale (anche parziale dietro esplicita richiesta) delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica relativa al “Piano di Lottizzazione ai sensi dell’art. 14, comma 5 della L.R. 12/2005 – ambito di trasformazione AdT 3 – UMI1 – UMI3” operatore privato ALDI IMMOBILIARE S.R.L..

Si evidenzia che tali opere di urbanizzazione sono in corso d’opera.

Le caratteristiche delle OOUU sono contenute in:

- convenzione urbanistica atto in data 31 maggio 2023 rep. 3569 Notaio dott. Giacomo Felli del distretto notarile di Verona;
- elaborati tecnici del piano di lottizzazione sono registrati al protocollo comunale n. 32622 del 26/07/2022 – EDI/2022/513/PAC e successive modifiche/integrazioni;
- computo metrico-estimativo, ammontante a € 517.080,00;

Il Professionista dovrà mettere in atto il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto, nelle eventuali varianti approvate, in modo da garantire all’Amministrazione comunale il corretto adempimento degli obblighi convenzionali da parte del lottizzante e la rispondenza tecnica delle opere realizzate.

In esito a tali verifiche il Professionista dovrà redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle eventuali varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e del collaudo tecnico, dando conto se il computo metrico a consuntivo evidenzia degli scostamenti nelle voci e negli importi rispetto al CME approvato.

Su richiesta del privato e previo nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale può essere consentito il collaudo parziale delle opere.

Art. 3 Consegna della documentazione

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico Edilizia Privata comunale che fornirà l'eventuale ulteriore documentazione tecnica necessaria all'espletamento della prestazione. L'ufficio tecnico Edilizia Privata comunale consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. La consegna della documentazione avverrà in formato cartaceo e/o digitale. Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

Art. 4 Tempo utile, ritardi, penalità e risoluzione

Il collaudatore è tenuto a presentare il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo con le modalità previste dall'art. 2 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo finale o collaudo parziale; il termine può essere interrotto, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. Nel caso le opere non siano state ancora completate il termine avrà inizio dal momento in cui il committente avrà comunicato l'avvenuta conclusione delle opere stesse o dalla richiesta di collaudo parziale.

Per ogni giorno di ritardo dei termini fissati all'art. 3, per sola causa del professionista incaricato, è applicata, previa diffida, una penale del 1 ‰ dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 113 bis. L'importo della penale verrà trattenuto sul primo pagamento utile.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione comunale assegna il termine di 10 (dieci) giorni entro i quali il Professionista deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Professionista, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, ovvero di grave negligenza, frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e inadempienza accertata alle norme di legge, l'Amministrazione comunale, previa contestazione degli addebiti al Professionista, assegna il termine 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, l'Amministrazione comunale dichiara risolto il contratto. In tal caso il collaudatore inadempiente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva per l'Ente l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Art. 5 Compenso Professionale

Il compenso previsto per il collaudo è concordato è quello derivante dall'offerta economica in € _____ (oltre oneri previdenziali e fiscali) e verrà liquidato al rilascio del certificato di collaudo

finale o collaudo parziale, previa verifica della corretta esecuzione dell'incarico da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

Considerato che per il calcolo del valore a base d'asta è stato utilizzato il valore delle opere risultante dal computo metrico-estimativo, pari a Euro 517.080,00, qualora, al termine dei lavori, il valore a consuntivo delle opere fosse maggiore del 20%, vale a dire maggiore di euro 620.496,00 la stazione appaltante rideterminerà il compenso da riconoscere al professionista mediante l'applicazione della seguente formula:

Nuovo Compenso (rideterminato) = Valore OOUU a consuntivo x importo di aggiudicazione / € 517.080,00 (valore OOUU del computo estimativo)

Su richiesta del privato e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale può essere consentito il collaudo parziale delle opere. In tal caso il Comune liquiderà il relativo compenso proporzionato alle opere collaudate.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: P14VC6 (Agenzia per l'Italia Digitale, "Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica", versione 1.0.4 del 23.6.2014, pag. 22).

Il Professionista osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010).

Art. 6 Natura dell'incarico

L'incarico oggetto del presente disciplinare deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 7 Divieto di subappalto e di cessione del contratto

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso.

E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 Osservanza del codice di comportamento e del protocollo di legalità

A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) il professionista è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel Protocollo di Legalità della Stazione Appaltante.

Il professionista dovrà svolgere le prestazioni oggetto del presente disciplinare avendo cura di non incorrere in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti dall'esercizio della libera professione sul territorio del Comune di Lonato del Garda.

Art. 9 Responsabilità verso il Comune e verso terzi

Il Professionista/studio professionale ha stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti rischi di natura professionale, compresi errori e omissioni che possano derivare dall'esecuzione della prestazione.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dalla compagnia _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Il Professionista si impegna ed obbliga a rinnovare detta polizza sino al termine della prestazione d'incarico in oggetto del presente disciplinare.

Il Professionista è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti e della perfetta esecuzione dell'incarico, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di tali norme e prescrizioni, dei controlli e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante delle verifiche sull'espletamento dell'incarico ed accettate dal Professionista.

Il Professionista è tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Il Professionista è responsabile dei danni recati al Comune, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 10 Riservatezza

Il Professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Comune.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Il Professionista potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio *curriculum* il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Art. 11 Legge applicabile e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente disciplinare – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà competente il Foro di Brescia.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del codice di procedura civile, ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice.

Art. 12 Spese e tasse

Spese e tasse relative all'affidamento dell'incarico sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 13 Autorizzazioni al trattamento dei dati

Nell'ambito delle attività da Lei svolte il Comune di Lonato del Garda in qualità di Titolare del trattamento intende specificare alcuni aspetti relativi alla gestione dei dati sia personali anagrafici che personali particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni previste dal presente disciplinare.

- I dati di cui verrà a conoscenza potranno essere trattati, con strumenti elettronici e/o su supporti cartacei.
- il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (REU 679/2016) impone al Titolare e/o al Responsabile di Area di istruire le persone fisiche e giuridiche che effettuano le operazioni di trattamento dei dati, sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile. Inoltre quando il trattamento si svolge con strumenti elettronici, la normativa impone di aggiornare periodicamente l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati definendo le regole ed i profili di accesso alle banche dati. Quando il trattamento avviene usando supporti cartacei, di prevedere regole per un'adeguata custodia di atti e documenti di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei relativi compiti, sia per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato;
- la designazione ed informazione di un soggetto ad Incaricato è, pertanto, un adempimento quale misura di garanzia della corretta gestione delle informazioni a tutela dei dati personali, che non ha natura contrattuale ma costituisce il naturale completamento delle mansioni già svolte al fine di adempiere ad obblighi di legge ed al modello organizzativo di gestione dell'ente;

Nell'espletamento delle attività che le vengono affidate deve attivare regole e comportamenti per garantire che i dati personali, vengano trattati:

- 1) in modo lecito e secondo correttezza per le finalità per i quali sono stati raccolti;
- 2) rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza;
- 3) effettuando le operazioni attenendosi al Regolamento sull'utilizzo delle Risorse del Sistema Informativo comunale disponibile presso la Segreteria.

L'incaricato accetta la nomina e conferma la sua conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati e dei Regolamenti e Disposizioni interne del Comune di Lonato del Garda.

Lonato del Garda, Letto, approvato e sottoscritto in data di apposizione firme digitali

Il Professionista

p. Il Comune di Lonato del Garda
Dirigente dello Sportello Unico per
l'Edilizia e Urbanistica
Dott. Michele Spazzini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.